

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva a capitale decrescente a tasso medio a premio annuo costante

Polizza Collettiva 2.050.012 - Tariffa V5DRA3 CB14 ed. 11/2014

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- da quanto indicato nel certificato di adesione e nelle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

Art. 1 - Rischio di decesso

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa essere la causa, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 3 e la carenza di cui al successivo art. 5.

La sottoscrizione del contratto è subordinata alla valutazione dello stato di salute del debitore/assicurato tramite compilazione di un questionario di approfondimento sanitario e, in caso di capitale assicurato superiore ad Euro 750.000,00, alla compilazione di un questionario finanziario (per la definizione di questionario finanziario si rimanda al glossario). Per la copertura di alcune professioni e/o attività sportive svolte è prevista la compilazione di un questionario professionale e/o sportivo come da art. 3.

Genertel/life si riserva la possibilità di applicare un sovrappremio a fronte delle dichiarazioni rilasciate dal debitore/assicurato in fase di stipula.

Art. 2 - Persone assicurabili

È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:

- a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 70 anni assicurativi alla data di stipula del mutuo purché l'età a scadenza del mutuo non superi 80 anni assicurativi;
- b) abbia stipulato un mutuo con CheBanca! di durata originaria non superiore ai 30 anni.

Sono comunque escluse dalla presente polizza collettiva le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3 - Esclusioni per specifiche cause di decesso

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- a) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- b) attività dolosa del beneficiario;
- c) partecipazione del debitore/assicurato a delitti dolosi;
- d) infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/ dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- e) partecipazione attiva del debitore/assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se il debitore/

- assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto il debitore/assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento. L'arrivo del debitore/assicurato in un paese in guerra o similari sarà considerato come partecipazione attiva alle ostilità e, come sopra indicato, comporterà l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- f) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) guida di veicoli e natanti a motore per i quali il debitore/assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- h) incidente di volo, se il debitore/assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; è comunque escluso il decesso causato da incidente di volo se il debitore/assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- i) sport estremi, quali: Bungee jumping, Base jumping, Parkour, Free running, Rooftopping, Speed flying, Speed riding, Streetluge Zorbing, Down Hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing - target jumping - swooping - wingsuit o tuta alare).

Inoltre, nel caso in cui il capitale assicurato risulti pari o superiore ad euro 1.000.000,00, è prevista anche la seguente esclusione:

- j) incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da compagnia aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una compagnia aerea di linea e/o non di linea. È espressamente escluso il decesso causato da incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò non sia stato accordato da speciale appendice alla polizza.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alle lettere b) e c), per il quale non è prevista alcuna prestazione, Genertel*life* paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Salvo deroghe espressamente accordate da Genertel*life*, è inoltre escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- k) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- l) pratica di attività sportive professionistiche;
- m) pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: Pugilato, Kickboxing, Muay Thai, Wrestling, Arti Marziali, Cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- n) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- o) pratica delle seguenti attività sportive:
- immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
- p) attività professionale che comporti:
- contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche
 - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquea in genere;
 - guardia giurata;
 - guida di veicoli superiori a 35 q di peso, operatori di pala meccanica
 - viaggi all'estero in Paesi diversi da: Unione Europea, Svizzera, Finlandia, Islanda, Norvegia, Groenlandia, Principato di Monaco, San Marino, Stato del Vaticano, Lussemburgo, Liechtenstein, Andorra, Stati Uniti d'America, Nuova Zelanda e Australia, Hong Kong, Singapore, Giappone.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Qualora in fase di assunzione il debitore/assicurato dichiara la professione svolta, ai sensi dell'art. 1926 del codice civile, eventuali cambiamenti di professione devono essere comunicati a Genertel*life* affinché questa, entro quindici giorni, possa

dichiarare al debitore/assicurato se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) maggiorare il premio dovuto.

Se Genertellife comunica l'intenzione di aumentare il premio, il debitore/assicurato ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto di Genertellife a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto.

La mancata pronuncia del debitore/assicurato nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata da Genertellife.

Le suddette indicazioni sono da ritenersi valide anche nel caso di cambiamenti dell'attività sportiva comunicata in fase di sottoscrizione.

QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI DECESSO

Art. 5 - Carenze

È previsto un periodo di carenza di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, durante il quale Genertellife si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui gli eventi sopra citati avvengano per conseguenza diretta di:

- infortunio, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata dell'evento assicurato;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

Il debitore/assicurato ha la facoltà di eliminare il suddetto periodo di carenza sottoponendosi a visita medica e agli eventuali accertamenti sanitari richiesti da Genertellife, accettandone modalità ed oneri.

Il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora l'evento assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. Nel caso in cui il debitore/assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di carenza viene esteso a sette anni.

Art. 6 - Prestazioni assicurate

In caso di decesso del debitore/assicurato, durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore, la presente copertura assicurativa sulla vita prevede il pagamento ai beneficiari designati di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale, alla rata precedente il decesso. Non sono coperte eventuali rate scadute e non pagate né gli interessi fino alla data di rimborso del decesso da parte di Genertellife.

La prestazione assicurata è quindi variabile nel tempo, corrisponde inizialmente all'importo finanziato del mutuo e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al capitale residuo del mutuo stesso.

Trascorsa la scadenza prestabilita la copertura si estingue ed il premio versato resta acquisito da Genertellife.

Art. 6.1 - Assicurazione Complementare per il caso di Morte a seguito di Infortunio (A.C.M.I.)

La prestazione principale, di cui al precedente art. 6, è integrata dalla prestazione complementare A.C.M.I..

Genertellife, qualora il decesso del debitore/assicurato avvenga a seguito di infortunio, si impegna a pagare un capitale aggiuntivo pari al 50% del capitale assicurato iniziale.

Alla presente assicurazione complementare si applicano le disposizioni previste dalle condizioni del presente contratto in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme contenute nel presente articolo.

Prestazioni

Nel caso in cui il decesso del debitore/assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne Genertellife, nei limiti della presente garanzia e di quanto segue, si obbliga a pagare ai beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di decesso del debitore/assicurato di cui al precedente art. 6, un ulteriore capitale pari al 50% del capitale assicurato iniziale.

Il capitale A.C.M.I. rimane costante per tutta la durata del contratto.

La copertura è operante soltanto se il decesso si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

Criteri di operatività della garanzia

In conformità alla condizione che il decesso deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni di cui alla precedente paragrafo resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di decesso conseguente all'influenza che dette lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche del debitore/assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse.

Esclusioni dalla garanzia

È escluso dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare il decesso dovuto a lesioni derivanti:

- a) dalla partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
- b) dall'uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati del debitore/assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari;
- c) da guerra, da insurrezioni o tumulti popolari cui l'assicurato abbia preso parte attiva, da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- d) dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure dalle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

È pure escluso il decesso;

- e) per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- f) per carbonchio, per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

Estinzione della garanzia

La sospensione del versamento dei premi annui comporta l'estinzione della copertura assicurativa e pertanto anche della presente garanzia complementare (si veda anche l'art. 10 delle presenti condizioni "versamento del premio").

La presente garanzia si estingue anche nei seguenti casi:

- a) al superamento dei 65 anni assicurativi di età del debitore/assicurato;
- b) alla scadenza prestabilita dall'assicurazione.

Art. 7 - Opzione contrattuale "Instant Benefit"

Tale opzione è esercitabile da parte dei beneficiari:

- qualora il debitore/assicurato abbia indicato, al momento della sottoscrizione dell'atto di adesione o successivamente, al massimo cinque beneficiari persone fisiche e
- qualora tali beneficiari siano indicati esclusivamente in modo puntuale (nome, cognome e codice fiscale).

Genertellife provvede a suddividere in parti uguali il capitale da anticipare e paga tali parti esclusivamente ai beneficiari (persone fisiche maggiorenni) che ne fanno richiesta.

L'Instant Benefit:

- non è richiedibile qualora la somma da pagare risultasse inferiore ad Euro 1.000,00 e
- la somma da pagare non può superare Euro 10.000,00.

Tale opzione è esercitabile da parte dei beneficiari entro trenta giorni dalla data di decesso del debitore/assicurato qualora questa avvenga successivamente all'eventuale periodo di carenza.

Art. 8 - Pagamenti di Genertellife

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Genertellife richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti e devono essere allegate le coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico.

Si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di pagamento:

1) Decesso del debitore/assicurato

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà, da produrre da parte dell'avente diritto in modo che dallo stesso risulti se il debitore/assicurato abbia lasciato o meno testamento e che questo risulti essere valido, l'ultimo redatto e non impugnato e che nello stesso non siano state indicate esplicitamente la/e polizza/e vita stipulata/e con Genertellife S.p.A. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari, è necessario altresì qualora i beneficiari in caso di decesso siano indicati in modo generico nell'atto di adesione;
- testamento: allegare copia del Verbale di pubblicazione del testamento (solo se nello stesso siano state esplicitamente nominate le polizze stipulate con Genertellife);
- relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita del debitore/assicurato, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta da Genertellife (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dal debitore/assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti);
- relazione medica sulle cause del decesso, al fine di garantire un corretto pagamento in presenza di garanzie complementari che richiedono prestazioni supplementari rispetto alla prestazione base assicurata, nonché verificare che non ricorrano esclusioni al pagamento della prestazione per decesso in relazione ad eventuali cause di decesso specificatamente escluse, anche in funzione di limitazioni previste nel periodo di carenza.

CheBanca! provvederà a certificare a Genertellife il capitale residuo del mutuo alla data del decesso.

Per casi particolari Genertellife può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Genertellife esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Instant Benefit

Ai fini esclusivi dell'ottenimento dell'anticipazione della prestazione è sufficiente inviare e comunicare a Genertellife, all'indirizzo e-mail instant_benefit@genertellife.it, quanto di seguito elencato:

- copia conforme all'originale del certificato di morte;
- copia della carta d'identità del beneficiario;
- coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il bonifico;
- intestatario del c/c.

La predisposizione del pagamento viene effettuata, dopo verifica della completezza della documentazione necessaria entro:

- 10 giorni lavorativi a partire dal giorno della ricezione della predetta documentazione completa purché essa pervenga entro le ore 11:00.
- 11 giorni lavorativi a partire dal giorno della ricezione della predetta documentazione completa qualora essa pervenga dopo le ore 11:00.

NOTA BENE

- a) La presenza di uno o più beneficiari minorenni o incapaci, implica per il debitore/assicurato l'obbligo di fornire a Genertellife la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- b) Gli aventi diritto (beneficiari o vincolatari) dovranno sottoscrivere ed inviare a Genertellife l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- c) È a carico di chi domanda la prestazione assicurata provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini della polizza collettiva.

Art. 9 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza della singola posizione individuale scelta dal debitore/assicurato e riportata nell'atto di adesione e può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 30 anni.

Le singole coperture assicurative rimangono in vigore per tutta la durata contrattuale indicata nell'atto di adesione anche se fossero venuti meno gli accordi commerciali tra le parti.

Art. 10 - Versamento del Premio

Il premio è determinato in relazione alla durata e all'ammontare del mutuo erogato e allo stato di salute del debitore/assicurato al momento della compilazione dell'atto di adesione.

L'importo del premio mensile è indicato nell'atto di adesione e nelle eventuali appendici sottoscritte dal debitore/assicurato ed è dovuto per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non oltre il decesso del debitore/assicurato: l'importo del premio rimane costante durante il periodo di pagamento premi.

Genertel/ife conferisce a CheBanca!, distributrice del prodotto, mandato all'incasso dei premi.

A fronte delle garanzie offerte dal presente contratto, l'importo annuo del premio dovuto sarà versato a Genertel/ife da CheBanca! in forma anticipata; in conseguenza del suddetto mandato il debitore/assicurato verserà a CheBanca! ciascun premio annuo dovuto sotto forma di rate mensile costanti da sommare alla rata mensile del mutuo, fino al raggiungimento dell'importo pari alla somma premi versati da CheBanca! in suo nome e per suo conto.

Il pagamento del premio si considera come effettuato direttamente a favore di Genertel/ife.

Il certificato di adesione costituisce quietanza di pagamento del premio di sottoscrizione.

Per i premi annui successivi, Genertel/ife rilascerà a CheBanca! quietanza dell'avvenuto pagamento annuale.

Il debitore/assicurato nell'atto di adesione autorizza CheBanca! al versamento in suo nome e per suo conto del premio annuo dovuto.

In qualunque momento il debitore/assicurato potrà richiedere a CheBanca! la sospensione del pagamento dei premi annui con conseguente estinzione della copertura assicurativa; i premi versati restano acquisiti da Genertel/ife.

Qualora il debitore/assicurato, prima della conclusione del contratto, decida di rinunciare alla presente copertura assicurativa dovrà darne comunicazione a CheBanca!, revocando l'autorizzazione al pagamento da parte di CheBanca! del premio annuo dovuto.

Il costo gravante sul premio relativo ad ogni posizione individuale è pari al 60% ed è compreso nei tassi di premio indicati nella tabella sottostante.

Al fine di consentire al debitore/assicurato di verificare l'importo di premio annuo dovuto, nella tabella che segue viene fornita la base di calcolo di tale premio annuo.

In tabella sono infatti indicati i tassi di premio, individuati in considerazione della durata del mutuo, che applicati al capitale del mutuo determinano il premio dovuto mensilmente da cui si determina il premio dovuto annualmente sommando le 12 rate mensili.

Durata	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tassi	0,102	0,106	0,111	0,116	0,121	0,128	0,133	0,141	0,148	0,155	0,163

Durata	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tassi	0,172	0,181	0,191	0,201	0,212	0,223	0,235	0,248	0,262	0,276

N.B.: tassi di premio mensile per Euro 1000,00 di capitale.

La quota parte percepita dall'intermediario è pari al 71,67% del valore percentuale del caricamento applicato al premio; ad esempio, per un importo di premio pari ad Euro 331,20 la quota parte percepita dall'intermediario è pari ad Euro 142,42.

Il premio è indicato nell'atto di adesione.

AVVERTENZA: il contratto prevede altri costi per accertamenti medici da effettuarsi obbligatoriamente in caso di capitali assicurati superiori ad euro 250.000,00 e/o in caso di età del debitore/assicurato superiore a 60 anni assicurativi oppure qualora il debitore/assicurato desideri che non venga applicato al contratto un periodo di carenza di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (Art. 5 condizioni di assicurazione). Il costo di tali accertamenti (comprese le visite mediche) sarà pari alla tariffa applicata dalla/dal struttura sanitaria/medico a cui intenderà rivolgersi il debitore/assicurato.

Art. 11 - Estinzione dell'assicurazione

La presente copertura di assicurazione si estingue solo nei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di scadenza della stessa;
- in caso di estinzione anticipata del mutuo in relazione al versamento del capitale in caso di decesso del debitore/assicurato;
- in caso di estinzione anticipata totale del mutuo (articolo 20 delle condizioni di assicurazione);
- in caso di sospensione del pagamento dei premi annui da parte del contraente, trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'annualità di premio: in tal caso Genertell*life* darà comunicazione dell'avvenuta interruzione al debitore/assicurato. In caso di interruzione del versamento dei premi, la copertura non può essere riattivata.

La sospensione del versamento anche di una sola annualità di premio comporta lo scioglimento del contratto con la perdita dei premi già corrisposti.

Art. 12 - Mutui cointestati

In presenza di contratti di mutui cointestati, su richiesta dei mutuatari possono essere eventualmente assicurati fino a due contestatari.

In questo caso, per ciascun debitore/assicurato il premio e la prestazione assicurata vengono calcolati sull'intero importo finanziato del mutuo.

Art. 13 - Dichiarazioni del debitore/assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Genertell*life*, le dichiarazioni del debitore/assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze per le quali Genertell*life* non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Genertell*life* stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di contestare la validità della copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare, in caso di decesso del debitore/assicurato e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di recedere dalla copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di ridurre, in caso di decesso del debitore/assicurato e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

Qualora sopravvenga un'evoluzione dello stato di salute del debitore/assicurato prima della decorrenza della garanzia che modifica le dichiarazioni riportate sul questionario sanitario o la documentazione presentata per la sottoscrizione della polizza, il debitore/assicurato è tenuto ad informare Genertell*life* pena la nullità della copertura. In questo caso Genertell*life* si riserva il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e di rivedere le condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio

Art. 14 - Beneficiari

Il debitore/assicurato designa i beneficiari delle prestazioni assicurate in caso di decesso, e può in qualsiasi momento revocare, integrare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata integrata o modificata dopo che il debitore/assicurato ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Genertell*life*, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche, integrazioni o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Genertell*life* o fatte per testamento.

Art. 15 - Decorrenza, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto collettivo si considera concluso e decorre dalla data in cui il contraente sottoscrive il contratto di assicurazione rilasciato da Genertel*life*.

Per ciascuna posizione individuale, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo ed è subordinata:

- alle dichiarazioni rese del debitore/assicurato al momento dell'adesione;
- all'esito favorevole degli eventuali accertamenti sanitari previsti;
- alla condizione che il debitore/assicurato abbia autorizzato CheBanca! a versare a Genertel*life* il premio annuo indicato nell'atto di adesione e nelle eventuali appendici da lui sottoscritte.

Art.16 - Diritto di revoca

Finché il contratto non è concluso, il debitore/assicurato qualora decida di rinunciare alla copertura assicurativa, dovrà darne comunicazione a CheBanca!, revocando l'autorizzazione al versamento da parte di CheBanca! del premio annuo dovuto.

Art. 17 - Diritto di recesso

Il debitore/assicurato può recedere dagli impegni assunti entro i sessanta giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca! che ne darà quindi comunicazione a Genertel*life*. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Genertel*life* rimborsa a CheBanca! il premio annuo versato al netto della quota relativa al rischio corso; CheBanca! rimborsa al debitore/assicurato il premio versato al netto della quota relativa al rischio corso.

Nello specifico, ai fini del calcolo della quota relativa al rischio corso, l'importo del premio da rimborsare si determina come segue:

Premio da rimborsare = $P * (D-G)/D$

Dove:

P = premio annuo pagato

G = differenza, espressa in giorni, tra la data di richiesta del recesso e la decorrenza del contratto

D = 360

Ai fini del calcolo dei giorni, si considera l'anno commerciale composto da 360 giorni.

Art. 18 - Informazioni

Il debitore/assicurato o gli aventi diritto possono richiedere informazioni inerenti le condizioni di assicurazione e le modalità di denuncia di decesso telefonando al Numero Verde 800 018011 (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15).

Art. 19 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o del debitore/assicurato dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte di Genertel*life* al debitore/assicurato verranno effettuate all'ultimo indirizzo conosciuto.

Prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione a distanza, il debitore/assicurato potrà scegliere di:

1. ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (ad esempio: il set informativo, l'atto di adesione, etc.) e le comunicazioni previste durante la vigenza del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
2. richiedere di ricevere, in qualunque momento e senza oneri, la documentazione sopra indicata su supporto cartaceo;
3. modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

Genertel*life* richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione da parte del debitore/assicurato dell'atto di adesione inviatogli. Il debitore/assicurato, per la sottoscrizione e la restituzione dello stesso, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Art. 20 - Estinzione totale/parziale o trasferimento del Mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo, CheBanca! interrompe il pagamento dei premi annui dovuti ed i premi pagati restano acquisiti da Genertel*life*. La presente copertura accessoria al principale contratto di mutuo rimane in vigore per tutta l'annualità per la quale risulta pagato il premio annuo e si risolve a partire dall'anno successivo.

Nel caso di estinzione anticipata parziale, la presente copertura assicurativa accessoria al principale contratto di mutuo viene mantenuta in funzione del nuovo debito residuo. In tale ipotesi, a partire dalla prima annualità di premio successiva alla data di estinzione parziale, Genertel*life* attraverso CheBanca!, comunicherà il nuovo premio annuo dovuto ricalcolato in funzione dell'importo rimborsato.

Art. 21 - Aspetti civilistici e fiscalità dei premi e delle prestazioni

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del debitore/assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute al debitore/assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del debitore/assicurato o dei beneficiari ed aventi diritto.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio decesso dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita per il caso di decesso, in base alla legislazione in vigore alla redazione delle presenti condizioni di assicurazione, sono esenti da qualsiasi imposta.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal debitore/assicurato in occasione della sottoscrizione dell'atto di adesione.

Il debitore/assicurato si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) a Genertel*life* lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea.

In caso di mancato adempimento, il debitore/assicurato sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato a Genertel*life* in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.

Art. 22 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana.

Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà Genertel*life* a proporre quella da utilizzare.

Art. 23 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Art. 24 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del debitore/assicurato o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al precedente paragrafo.

Le istanze di mediazione nei confronti di Genertel*life* devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertel*life* S.p.A.

Unità Affari Legali

via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 25 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Genertel*life* non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Genertel*life* a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Genertel*life* ed il debitore/assicurato oppure dovuti per Legge.

Atto di adesione

Documento sottoscritto dal debitore/assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'assicurazione.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nell'atto di adesione dal debitore/assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Capitale residuo

Il debito residuo a carico del debitore/assicurato relativamente al mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo Genertel*life* non corrisponde la prestazione assicurata.

Contratto collettivo

Il documento che prova l'assicurazione stipulata dal contraente (in questo caso Che Banca!) nell'interesse dell' debitore/assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Genertel*life* per conto dei debitori/assicurati e cioè CheBanca! con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 20158 Milano (Italia), iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Data di decorrenza della copertura

Data di entrata in vigore della singola copertura.

Debitore/assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale la copertura è in vigore.

Età assicurativa

Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.

Mutuatario

Soggetto che contrae un mutuo.

Mutuo

Il contratto stipulato tra CheBanca! e il debitore/assicurato avente per oggetto la concessione al debitore/assicurato di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Polizza collettiva

Il documento che prova l'Assicurazione stipulata da CheBanca! nell'interesse del debitore/assicurato.

Premio

Importo che CheBanca! versa a Genertel*life* quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto in nome e per conto del debitore/assicurato.

Questionario finanziario

Modulo costituito da domande sulla situazione patrimoniale e reddituale del debitore/assicurato con la finalità di valutare se la copertura richiesta è coerente con la situazione finanziaria del debitore/assicurato.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del debitore/assicurato che Genertellife utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Recesso

Diritto del debitore/assicurato di recedere dalla copertura entro 60 giorni dalla data di stipula del mutuo.

Revoca

Diritto del proponente di revocare l'atto di adesione prima della conclusione del contratto.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato da Genertellife per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati.

Sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta da Genertellife nel caso in cui il debitore/assicurato superi determinati livelli di rischio.

Supporto durevole

Qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza

Le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

COPIA PER GENERTELLIFE

ATTO DI ADESIONE ASSICURAZIONE VITA

COPERTURA TEMPORANEA CASO MORTE GENERTELLIFE ABBINATA AL MUTUO CHEBANCA!
(polizza collettiva n.2.050.012 - V5DRA3 CB14 ed. 11/2014)

DATI DEL DEBITORE/ASSICURATO

Nome _____ Cognome _____ Sesso _____
Nato/a a: _____ Prov. _____ il _____ CF _____
Nazione di cittadinanza* _____
Indirizzo di residenza** _____ N. _____
Comune _____ CAP _____ Prov. _____
Tel. _____ E-mail _____

* Indicare obbligatoriamente la nazione di cittadinanza, in via prioritaria quella estera se esistente.

** Il domicilio corrisponde all'indirizzo di residenza sopraindicato, salvo diversa dichiarazione del Cliente.

PRESTAZIONE, PREMIO, DURATA E COSTI

PRESTAZIONE ASSICURATA	SOMMA ASSICURATA INIZIALE	DURATA DELLA COPERTURA
Capitale in caso di morte	Euro _____	(in anni)

Limite rimborso: il rimborso massimo è pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale.

PREMIO MENSILE

Addebitato con la rate del mutuo Euro _____

La durata di pagamento dei premi è pari a _____ anni. La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono previste imposte sul premio.

Costi effettivamente sostenuti dal Debitore/Assicurato: Euro _____

Importo percepito dall'intermediario: Euro _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO E DATI INTEGRATIVI DEL DEBITORE/ASSICURATO

Tipo di documento (inserire Carta d'Identità/Patente auto) _____
Documento N. _____ Data rilascio _____ Località rilascio _____



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

BENEFICIARI CASO MORTE

Gli eredi legittimi dell'Assicurato Altri

Qualora i beneficiari non siano gli "eredi legittimi", indicare di seguito i dati anagrafici dei beneficiari prescelti:

Nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, PEP (S/N), Rapporto con l'Assicurato (compilare con "parentela o "lavoro" o, se diverso dalle precedenti descrizioni, specificare il rapporto)

Il capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato verrà suddiviso, tra i Beneficiari designati, in parti uguali.

COPERTURE ASSICURATIVE ABBINATE AI MUTUI

Preso atto che:

- A) CHEBANCA! ha stipulato con GENERTELLIFE per conto dei propri Clienti che sottoscrivono un Mutuo, la polizza collettiva di Assicurazione Vita n° 2.050.012, concernente una copertura assicurativa caso morte a copertura del debito residuo relativo al finanziamento sottoscritto;
- B) le coperture assicurative comportano una prestazione iniziale pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale, alla rata precedente il decesso;
- C) le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo ed hanno una durata coincidente con la durata del mutuo stesso con il massimo comunque di 30 anni;
- D) il pagamento ai beneficiari della prestazione assicurata in base al contratto collettivo avrà piena efficacia liberatoria a favore di GENERTELLIFE in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima con il presente contratto collettivo;
- E) ho diritto, in qualità di Debitore/Assicurato, di richiedere all'Impresa le credenziali per l'accesso all'Area Riservata per visualizzare la posizione assicurativa aggiornata;

dichiaro:

di aderire in qualità di Assicurato al suddetto contratto collettivo;

autorizzo:

CHEBANCA! a versare a GENERTELLIFE il premio annuo previsto per la copertura in caso di morte, nella misura sotto indicata e a trattenere tale premio dal finanziamento del mutuo.

Importo del premio annuo € _____ Importo di premio mensile € _____

L'importo del suddetto premio è da ritenersi valido fino al _____

Si precisa che l'importo del premio sarà quello sopra indicato soltanto nel caso in cui la successiva dichiarazione del debitore/assicurato risulti nei parametri standard (stato di salute, valori somatici). In caso contrario la Compagnia si riserva di confermare l'importo di premio attraverso ulteriori accertamenti medici ovvero di integrarlo attraverso una appendice all'atto di adesione con evidenza dell'eventuale sovrapprezzo.

Luogo e data _____

Firma Debitore/Assicurato _____



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

Avvertenze relative alla compilazione del Questionario sanitario:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c) il Debitore/Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costo a suo carico.

1. Dichiaro di fumare o aver smesso di fumare da meno di due anni SI NO
Se sì, precisare quante sigarette
2. I miei valori somatici sono altezza cm e peso kg
3. Dichiaro di non soffrire attualmente, e di non aver sofferto in passato, di qualche malattia fisica o psichica o invalidità da cui non sia guarito completamente. SI NO
4. Dichiaro che la mia pressione arteriosa è abitualmente nella norma (inferiore a 140/90 mmHg) e che non mi sono mai stati prescritti farmaci per questa patologia SI NO
5. Dichiaro che il mio peso non ha subito variazioni per più di 10 kg negli ultimi 2 anni. SI NO
6. Dichiaro di non soffrire e di non aver sofferto di tumore, ipertensione, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardico, epatite, cirrosi epatica, diabete, ipercolesterolemia, obesità, insufficienza renale, insufficienza respiratoria, infezione da HIV SI NO
7. Dichiaro di non essermi sottoposto ad esami clinici (analisi di laboratorio, visite specialistiche o altre speciali indagini) che abbiano rilevato situazioni di anormalità. Le conseguenze di condizioni fisiologiche o di condizioni patologiche a rapida e completa risoluzione e non recidivanti (ad es. stati infettivi o infiammatori semplici) non sono considerate situazioni di anormalità. SI NO
8. Dichiaro di non fare uso abituale di farmaci e di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti. Per uso abituale si intende l'assunzione di farmaci per una determinata patologia, anche se in forma non continuativa. Non è necessario indicare l'utilizzo di tranquillanti (solo se utilizzati per favorire il sonno), antistaminici per allergie semplici, anticoncezionali, prodotti omeopatici. Dichiaro inoltre di non abusare, e di non aver mai fatto abuso in passato, di alcol. SI NO

Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica:

vino	1 bicchiere	125 ml
birra a gradazione normale	1/2 pinta	300 ml
superalcolico	1 bicchierino	30 ml

9. Nome e cognome del medico curante: _____

Indirizzo del medico curante: _____

Confermo di aver verificato l'esattezza delle dichiarazioni e delle risposte rilasciate (le dichiarazioni suddette sono sufficienti per procedere alla valutazione del rischio da coprire per Debitori/Assicurati di età inferiore a 61 anni e per capitali non superiori a 250.000 euro).

Luogo e data _____

Firma Debitore/Assicurato _____



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO CHE FORNISCE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

Agli effetti della validità della adesione al suddetto contratto collettivo, dichiaro espressamente:

- **Dichiaro di essere stato informato relativamente al mio diritto di ricevere il set informativo che si compone del Documento informativo precontrattuale (DIP Vita) e del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Vita) per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, delle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e del facsimile dell'Atto di Adesione;**
- di dare il consenso alla conclusione del contratto ai fini dell'art. 1919 del Codice Civile;
- di essere consapevole che le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione e la stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti il mio stato di salute, dovrò darne sollecita comunicazione a Genertellife prima della stipula, per il tramite di CHEBANCA!, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste;
- di prosciogliere dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovessi ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente questionario, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Compagnia credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciarle ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. Acconsento inoltre che la Compagnia fornisca informazioni sul mio conto ad altri Enti ai fini assicurativi o riassicurativi.
- di aver preso atto che la decorrenza delle coperture assicurative è subordinata e contestuale alla stipula del Mutuo presso CHEBANCA!
- di essere stato informato in merito alla valutazione effettuata dal distributore sulla coerenza del presente Atto di adesione rispetto alle esigenze assicurative da me manifestate, in conformità alle vigenti disposizioni;
- **dichiaro di aver scelto per l'invio da parte della Compagnia della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente**
 il supporto cartaceo il supporto durevole
- **dichiaro di essere consapevole del diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza scelta;**
- **dichiaro che mi sono state fornite tutte le informazioni previste dall'articolo 12, 1° comma, lett. b), del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 (codice identificativo dell'addetto, descrizione delle principali caratteristiche del contratto, premio totale del contratto di assicurazione, eventuale esistenza del diritto di recesso e di altre imposte).**

Luogo e data

Firma Debitore/Assicurato



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertellife S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza (2);
 - (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
 - (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
 - (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative (2);
 - (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.
- La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertellife S.p.A., Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto; e-mail: privacy@genertellife.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertellife.it.



Il sito **www.genertellife.it** riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertellife all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della navigazione dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consorzi (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I MIEI CONSENSI PRIVACY

Consenso contrattuale (obbligatorio)

Preso atto dell'informativa, firmando, AUTORIZZO Genertellife a trattare le categorie particolari di miei dati personali, tra cui i dati relativi alla mia salute, con le finalità del trattamento illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv) e (v), per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti, nonché la loro comunicazione ai soggetti sopraindicati ed il trattamento da parte di questi ultimi.

Consensi commerciali e di profilazione commerciale (facoltativi)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertellife e Genertel;

Acconsento Non acconsento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Acconsento Non acconsento

FIRME DI SOTTOSCRIZIONE

Luogo e data

Firma Debitore/Assicurato

Documento aggiornato a gennaio 2019



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

Assicurazione temporanea in caso di morte

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Genertel/ife S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Vita (premio annuo)



Data di realizzazione del documento: 01/01/2019 (il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione temporanea in caso di morte.



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Prestazione in caso di decesso

Assicurazione Vita prevede, in caso di decesso del debitore/assicurato, una prestazione in forma di capitale pari al debito residuo connesso al mutuo attraverso il versamento di un piano prestabilito di premi annui costanti per tutta la durata contrattuale.

Il capitale assicurabile massimo senza visita medica è di €250.000,00.

Il capitale iniziale effettivamente assicurato è indicato in polizza.

COPERTURA COMPLEMENTARE (obbligatoria)

Prestazione in caso di decesso

La prestazione principale è integrata dalla copertura complementare in caso di decesso da infortunio che paga ai beneficiari un capitale aggiuntivo pari al 50% del capitale assicurato iniziale.

OPZIONI CONTRATTUALI

- "Instant Benefit"
Consente un'anticipazione della prestazione in caso di decesso per un minimo di €1.000,00 sino ad un massimo di €10.000,00.



Che cosa NON è assicurato?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

- × Persone che alla sottoscrizione hanno meno di 18 anni e più di 70 anni.

COPERTURA COMPLEMENTARE

- × Persone che alla sottoscrizione hanno meno di 18 anni e più di 65 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni per specifiche cause di decesso:

- ! delitti dolosi del contraente, assicurato o beneficiario
- ! suicidio
- ! partecipazione ad atti di guerra, terrorismo, rivoluzione
- ! eventi nucleari
- ! guida di veicoli e natanti senza patente
- ! attività sportiva/professionale non dichiarata
- ! eventi dovuti ad abuso di sostanze alcoliche e/o droghe

Limitazioni di copertura in assenza di visita medica:

- ! 90 giorni (salvo in caso di decesso per infortunio o per determinate malattie infettive)

Sono presenti ulteriori specifiche esclusioni e limitazioni per la copertura complementare.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c'è una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se il debitore/assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità, o se il debitore/assicurato si reca in un Paese dove c'è già una situazione di guerra o similari.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni del debitore/assicurato devono essere veritiere, esatte e complete in merito allo stato di salute, alla professione e agli sport praticati. Il debitore/assicurato deve compilare il questionario sanitario e sottoporsi obbligatoriamente ad accertamenti medici qualora il capitale assicurato sia superiore ad € 250.000,00 e/o l'età del debitore/assicurato sia superiore a 60 anni e 6 mesi. Il debitore/assicurato deve inoltre sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari se richiesti da Genertel/ife.

Il debitore/assicurato, nel corso dell'intera durata del contratto, è tenuto a comunicare eventuali modifiche di professione/sport praticati che aggravino il rischio assunto da Genertel/life.

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Genertel/life accompagnate da: documento di identità e codice fiscale dell'avente diritto, certificato di morte, documentazione sanitaria, informazioni e documentazione relative al testamento e all'individuazione dei beneficiari.



Quando e come devo pagare?

Il premio è determinato in relazione al mutuo erogato e al suo ammontare, alla durata scelta, allo stato di salute dell'assicurato e alle sue abitudini di vita (ad esempio: sport).

È previsto il versamento di premi annui di importo costante da versare per l'intera durata del mutuo e comunque non oltre il decesso del debitore/assicurato.

CheBanca! S.p.A. verserà ogni anno anticipatamente a Genertel/life l'importo annuo di premio dovuto dal debitore/assicurato; il debitore/assicurato verserà a CheBanca! ciascun premio annuo dovuto frazionandolo in rate mensili costanti da sommare alla rata mensile del mutuo, fino al raggiungimento dell'importo pari alla somma dei premi annui versati da CheBanca! a Genertel/life per suo conto.

Non sono previsti costi di frazionamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura principale ha durata minima pari a 10 anni e massima pari a 30 anni.

L'età massima del debitore/assicurato a scadenza è pari a 80 anni.

L'età massima del debitore/assicurato per la prestazione complementare è pari a 65 anni e 6 mesi.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Finché il contratto non è concluso, il debitore/assicurato può revocare l'autorizzazione al versamento da parte di CheBanca! del premio annuo dovuto a Genertel/life.

Il debitore/assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di stipula del mutuo inviando una raccomandata a CheBanca!.

Il debitore/assicurato può risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi annui.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previsti valori di riscatto o riduzioni.

In caso di interruzione del versamento dei premi il contratto non può essere riattivato.



Assicurazione temporanea in caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa: Genertellife S.p.A.
Prodotto: Assicurazione Vita (premio annuo)



Data di realizzazione del documento: 01/01/2019 (il DIP Vita aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Genertellife S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5939611; sito internet: www.genertellife-partners.it; indirizzo di posta elettronica: genertellife@genertellife-partners.it, indirizzo PEC: partners@pec.genertellife.it

L'impresa di assicurazione è autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed è iscritta al numero 1.000141 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2017: 1.529,9 milioni di euro di cui 168,2 milioni relativi al capitale sociale e 1.361,7 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa (gener.tel/sfcr-life)

Requisito Patrimoniale: 1.146,8 milioni di euro

Requisito Patrimoniale minimo: 516,1 milioni di euro

Fondi propri ammissibili: 2.127,6 milioni di euro

Indice di solvibilità (solvency ratio): 186% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

COPERTURA COMPLEMENTARE (obbligatoria)

Nel caso in cui il decesso del debitore/assicurato avvenga, nel corso della durata della copertura complementare, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, è pagato al beneficiario il capitale complementare decesso da infortunio, costante per tutta la durata del contratto.

OPZIONI CONTRATTUALI

Instant Benefit

Consente al beneficiario di richiedere un'anticipazione della prestazione in caso di decesso del debitore/assicurato pari al 10% del capitale assicurato. Tale opzione è esercitabile entro trenta giorni dalla data di decesso del debitore/assicurato qualora questa avvenga successivamente all'eventuale periodo di limitazione della garanzia. I beneficiari non possono essere più di cinque e devono essere indicati in modo puntuale. L'Instant Benefit non è richiedibile qualora la cifra risultasse inferiore ad € 1.000,00; la somma anticipata non può comunque superare € 10.000,00.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita



Ci sono limiti di copertura?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Esclusioni per specifiche cause di decesso

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- attività dolosa del del beneficiario;
- partecipazione del debitore/assicurato a delitti dolosi;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml.
- partecipazione attiva del debitore/assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali il debitore/assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- incidente di volo, se il debitore/assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; è comunque esclusa il decesso causato da incidente di volo se il debitore/assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- sport estremi, quali: Bungee jumping, Base jumping, Parkour, Free running, Rooftopping, Speed flying, Speed riding, Streetluge Zorbing, Down Hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing - target jumping - swooping - wingsuit o tuta alare).

Inoltre nel caso in cui il capitale assicurato risulti pari o superiore a €1.000.000,00, è prevista anche la seguente esclusione

- incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da compagnia aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una compagnia aerea di linea e/o non di linea. È espressamente escluso il decesso causato da incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò non sia stato accordato da speciale appendice alla polizza.

Nel caso di attività dolosa del debitore/assicurato o del beneficiario non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi di esclusione Genertel*life* paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Salvo deroghe espressamente accordate da Genertel*life*, e inoltre escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: Pugilato, Kickboxing, Muay Thai, Wrestling, Arti Marziali, Cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- pratica delle seguenti attività sportive:
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
- attività professionale pericolosa che comporti:
 - contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche
 - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;

- lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
- l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
- aviazione;
- attività subacquee in genere;
- guardia giurata;
- guida di veicoli superiori a 35 q di peso, operatori di pala meccanica
- viaggi all'estero in Paesi diversi da: Unione Europea, Svizzera, Finlandia, Islanda, Norvegia, Groenlandia, Principato di Monaco, San Marino, Stato del Vaticano, Lussemburgo, Liechtenstein, Andorra, Stati Uniti d'America, Nuova Zelanda e Australia, Hong Kong, Singapore, Giappone

Limitazioni

Qualora il debitore/assicurato non si sia sottoposto a visita medica, e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Genertel^{life}, nei primi 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione Genertel^{life} si impegna a pagare il capitale assicurato solo nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta:

- di infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata dell'evento assicurato (salvo quanto precedentemente disposto);
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

Tale limitazione è estesa a 5 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora l'evento assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Nel caso in cui il debitore/assicurato si sia sottoposto a visita medica ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, la limitazione è estesa a 7 anni.

COPERTURA COMPLEMENTARE

Esclusioni per specifiche cause di decesso

Oltre alle esclusioni previste per la prestazione principale, è escluso il decesso dovuto a lesioni causate da:

- partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
- l'uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dal debitore/assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari;
- guerra, da insurrezioni o tumulti popolari cui il debitore/assicurato abbia preso parte attiva, da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure dalle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; è pure esclusa il decesso;
- lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- carbonchio, malaria, avvelenamenti, infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

Limitazioni

Oltre alle limitazioni previste per la prestazione principale, la copertura complementare non opera se:


- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche del debitore/assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


<p>Cosa fare in caso di evento?</p>	<p>Denuncia di sinistro: tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Genertel^{life}, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Alla richiesta dovranno essere allegati per ciascun beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ documento di identità e codice fiscale dell'avente diritto; ○ coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente di ciascun beneficiario su cui effettuare il
--	---


	<p>pagamento.</p> <p><u>Documenti necessari per pagamenti per decesso del debitore/assicurato</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o certificato di morte; o atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà, da produrre da parte dell'avente diritto, qualora contraente e debitore/assicurato coincidano, in modo che dallo stesso risulti se il debitore/assicurato abbia lasciato o meno testamento e che questo risulti essere valido, l'ultimo redatto e non impugnato e che nello stesso non siano state indicate esplicitamente la/e polizza/e vita stipulata/e con Genertel/life S.p.A. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari, è necessario altresì qualora i beneficiari caso morte siano indicati in modo generico nel documento di polizza; o testamento: allegare copia del verbale di pubblicazione del testamento (solo se nello stesso siano state esplicitamente nominate le polizze stipulate con Genertel/life); o relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita del debitore/assicurato, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta da Genertel/life (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dal debitore/assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti); o relazione medica sulle cause del decesso, al fine di garantire un corretto pagamento in presenza di garanzie complementari che richiedono prestazioni supplementari rispetto alla prestazione base assicurata, nonché verificare che non ricorrano esclusioni per il pagamento del sinistro in relazione ad eventuali cause di decesso specificatamente escluse, anche in funzione di limitazioni previste nel periodo di carenza. <p><u>Documentazione in caso di esercizio dell'opzione Instant Benefit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o copia conforme all'originale del certificato di morte; o copia della carta d'identità del beneficiario; o coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il bonifico; o intestatario del c/c <p>È sufficiente inviare tali documenti all'indirizzo e-mail instant_benefit@genertellife.it</p> <p>Genertel/life si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione da inviare/integrare qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>Liquidazione della prestazione: Genertel/life esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze per le quali Genertel/life non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Genertel/life ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando esiste dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di rifiutare, in caso di decesso del debitore/assicurato e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; • quando non esiste dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> - di recedere dalla copertura entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre, in caso di decesso del debitore/assicurato e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>CheBanca! S.p.A. verserà ogni anno anticipatamente a Genertel<i>life</i> l'importo annuo di premio dovuto dal debitore/assicurato; il debitore/assicurato verserà a CheBanca! ciascun premio annuo dovuto frazionandolo in rate mensili costanti da sommare alla rata mensile del mutuo, fino al raggiungimento dell'importo pari alla somma dei premi annui versati da CheBanca! S.p.A. a Genertel<i>life</i> per suo conto. Ai fini del versamento del premio, il debitore/assicurato nell'Atto di adesione autorizza CheBanca! S.p.A. a versare a Genertel<i>life</i> il premio annuo previsto per la copertura in caso di decesso e ad aggiungere ciascun premio annuo frazionato mensilmente nelle rate mensili di ammortamento del mutuo.</p> <p>Non sono previsti costi di frazionamento.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposta per la copertura complementare.</p>
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso dei premi versati.
Sconti	Non sono previsti sconti.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Sospensione	Non prevista.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Finché il contratto non è concluso, qualora il debitore/assicurato decida di rinunciare alla copertura assicurativa dovrà darne comunicazione a CheBanca!, revocando l'autorizzazione al versamento da parte di CheBanca! del premio dovuto.
Recesso	<p>Il debitore/assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di stipula del mutuo, Per farlo deve inviare una raccomandata a CheBanca!, che ne darà quindi comunicazione a Genertel<i>life</i>. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, Genertel<i>life</i> rimborsa a CheBanca! il premio annuo versato al netto della quota relativa al rischio corso; CheBanca! rimborsa al contraente il premio versato diminuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della parte relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. <p>Il debitore/assicurato può sostituire la copertura con un'altra autonomamente reperibile sul mercato.</p>
Risoluzione	<p>La risoluzione è prevista nel caso in cui il debitore/assicurato estingua il mutuo in via anticipata o trasferisca il mutuo; è inoltre possibile risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi: il mancato versamento anche di una sola rata di premio determina la risoluzione del contratto.</p> <p>La risoluzione priva il contratto di qualsiasi effetto dalla data della richiesta e i premi versati restano acquisiti da Genertel<i>life</i>.</p>


 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Assicurazione Vita è un prodotto assicurativo, rivolto a clienti retail di Che Banca! con esigenze di protezione. Il prodotto è rivolto a clienti che hanno sottoscritto un mutuo e alla sottoscrizione del contratto abbiano più di 18 anni e non più di 70 anni.</p> <p>La copertura complementare è rivolta a clienti che alla sottoscrizione del contratto hanno più di 18 anni e non più di 65 anni.</p>	

 Quali costi devo sostenere?					
Costi gravanti sul premio					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caricamenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cifra percentuale</td> <td>60,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Caricamenti		Cifra percentuale	60,0%
Caricamenti					
Cifra percentuale	60,0%				

Qualora sia richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute del debitore/assicurato mediante visita medica, o lo stesso voglia sottoporsi volontariamente agli accertamenti, il relativo costo - pari alla tariffa applicata dal medico, o dalla struttura, cui si è rivolto il debitore/assicurato stesso - è a carico del debitore/assicurato.

Costi di intermediazione

Caricamenti		Quota parte del caricamento percepita dall'intermediario
Cifra percentuale	60,0%	71,67%

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.
Richiesta di informazioni	Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi al contratto o a un servizio assicurativo, inerenti l'Impresa o un suo Intermediario, devono essere trasmessi per iscritto a Genertel<i>life</i> con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> per posta a "Genertel<i>life</i> S.p.A. – Servizio Tutela Rischi – Unità Quality - Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)" via fax al numero: 041 5939797 via mail al seguente indirizzo: gestionereclami@genertellife.it tramite la pagina dedicata nel sito della Compagnia, cui si rimanda anche per maggiori approfondimenti: https://www.genertel.it/chi-siamo/genertellife-reclami.html <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la proposta o la polizza.</p> <p>Il debitore/assicurato si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertel<i>life</i> lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertel<i>life</i>, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.</p>
---	--

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Detrazione fiscale dei premi La parte di premio afferente al rischio decesso dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme dovute da Genertellife in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d'impresa.</p>
--	---

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

